

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

PRESIDENTE. Il ministro per gli affari esteri ha la parola.

PASOLINI, ministro per gli affari esteri. Rispondendo al deputato Musolino nei termini stessi che egli mi ha indicato, dico: no! (*Bravo! — Si ride*)

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO LOVITO RELATIVO ALL' APPLICAZIONE DELLA LEVA NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Lovito per svolgere il suo progetto di legge relativo al reclutamento militare, stato letto nell'ultima tornata.

LOVITO. Mi dispiace di dover prendere la parola in un momento in cui l'attenzione della Camera è stata distratta da una discussione di tanto interesse. Pur tuttavolta convinto della importanza e della giustizia del mio argomento, io dirò alla Camera che il progetto di legge che presento alla sua considerazione è poggiato su' principii di equità e sopra leggi positive; s'informa al concetto di non dover essere rivoluzionari fuor di proposito, e di non innovare con violenza; riposa su la massima della buona fede ne'contratti e della non retroattività delle leggi; rispetta i diritti acquisiti e le posizioni create, e si raccomanda ancora per ragioni politiche e militari.

L'argomento di cui ho l'onore d'intrattenere la Camera contempla le famiglie che nelle provincie napoletane avendo sperimentato il maggiore rigor della sorte per tanti anni sotto l'imperio della vecchia legge hanno fornito all'esercito due individui, e reclamano d'addimandarsi *disobbligate* dal far parte delle quote nelle leve successive, e riguarda i fratelli di coloro che fornirono un cambio militare sotto l'imperio della legge istessa che il cambio equiparava al servizio personale.

Sanno tutti che la differenza cardinale che separa la legge napoletana sul reclutamento del 19 marzo 1834 e la legge 20 marzo 1854 consiste in ciò che la prima colpiva l'individuo per sette anni, cioè da' 18 a' 25, e quindi colpiva una famiglia durante un periodo di tempo non breve che poteva essere di venti, o trenta anni.

La legge 20 marzo 1854 al contrario colpisce gli individui in una proporzione più estesa, ma li colpisce in un anno solo, tanto è vero che all'articolo 4 è detto così:

« Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque; epperò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno d'uno stesso anno. »

Ciò posto, o signori, vi è facile a considerare la posizione di quelle famiglie che nel Napoletano essendo state esposte al bussolo per venti e più anni ne' vari loro individui, di cui diedero il massimo contingente da quella legge 1834 fissato, sono oggi prese di mira senza alcuna distinzione anche dalla nuova legge 1854. Se riflettete per poco alla causa razionale che induceva il legislatore del 1834 a fissare a due il contingente massimo delle

famiglie, voi troverete che essa era una giusta moderazione che si voleva imporre al capriccio della sorte, acciò che questa per una delle sue bizzarrie non potesse in così esteso numero d'anni spopolare talune famiglie, e restarne intatte talune altre. Qual è dunque la scorta di equità che deve guidare noi altri nell'applicare la nuova legge a quelle provincie? Quella certamente di dichiarare esenti quelle famiglie che subirono l'azione combinata della legge e della sorte nel massimo loro rigore. Affinchè sia ancora più chiaro il mio concetto, immaginate una famiglia composta di 4 individui due dei quali abbiano già servito in virtù della legge 1834, e che altri possono esser chiamati dalla legge attuale senza limitare il capriccio della sorte che era limitato, e giustamente limitato, nella legge 19 marzo 1834, e paragonatela con un'altra famiglia favorita dalla fortuna in passato, favorita anche al presente. Il sentimento dell'equità, o signori, si ribella. Ovvero paragonate quella stessa famiglia con un'altra di pari numero d'individui composta e che viene oggi la prima volta a subire l'azione della legge: questa è colpita in quattro anni; quella fu colpita per lo meno in quattordici, ed è colpita oggi altresì senza restrizione nel numero degli individui. Il sentimento dell'equità vi si ribella ugualmente. Ma oltre a ragioni di equità cui si appoggia il mio progetto di legge, io dissi che ve n'erano di leggi positive. Infatti la legge 19 marzo 1834, all'articolo 27, numero 21-b, dice così:

« Da una famiglia in cui sieno più di tre figli, qualunque più di due di essi fossero dell'età, ne potranno essere chiamati dalla sorte a marciare soltanto due.

« e) Dove di tre fratelli vi sia uno che personalmente, o *rappresentato da un cambio* serva, nell'armata di terra o di mare in qualità di soldato, o sott'ufficiale; od essendo più di tre fratelli ve ne sieno due che servano come sopra, gli altri non saranno più compresi nelle quote della leva.

« g) Una famiglia che in proporzione de' suoi figli numerabili per la leva ne abbia dato uno o due i quali sieno stati congedati per servizio quinquennale compiuto, o che sieno trapassati mentr'erano sotto le bandiere, non sarà più soggetta a fornirne alcun altro.

« h) Milita lo stesso pei *cambi*. »

Vede bene la Camera che la legge 19 marzo 1834, con cui il Governo italiano stesso operava nel Napoletano una leva di 36,000 uomini, per legge 26 maggio 1861, dichiarava esenti fin d'allora le famiglie che ebbero dato due individui o due cambi all'esercito.

Ma l'ingiustizia, o signori, apparirà ancora più grave se contemplate il caso di una famiglia che, composta di quattro individui, due di essa diedero il cambio, credendo disobbligarsi non solo essi stessi, ma esentare ancora i fratelli. La nuova legge li colpisce ugualmente perchè dice loro: non solo non siete disobbligati come famiglia, ma non potete nemmeno addurre l'*attuale* servizio d'un cambio come motivo d'esenzione per un fratello, poichè il cambio non è servizio personale. E tutto questo, o signori, dopo che il Parlamento votava una